



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE
UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1 – Istituzione del registro delle unioni civili.....	3
Art. 2 – Attività di sostegno delle Unioni Civili	3
Art. 3 – Iscrizione nel Registro.	3
Art. 4: Cancellazione dal Registro.	4
Art. 5- Abrogazione a seguito di novellazione normativa statale.....	4
Art. 6- Entrata in vigore	4

Art. 1 – Istituzione del registro delle unioni civili.

1. E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Venaria Reale per gli scopi e le finalità contenute nell'art. 2 di questo Regolamento.
2. Il Registro è tenuto presso l'Ufficio politiche Sociali del Comune per il riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione Comunale negli ambiti previsti dall'art. 2 comma 3.

Art. 2 – Attività di sostegno delle Unioni Civili.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unione civile due persone maggiorenni anche dello stesso sesso, di stato civile libero, coabitanti nella stessa unità abitativa, iscritte nello stesso stato di famiglia con il legame di conviventi e che sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata all'Ufficio competente dichiarano di condividere la propria vita in comune in condizione di coppia di fatto.
2. Il comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per famiglie, giovani e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti..
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico – sociale.
5. Nell'ambito dell'attività amministrativa dell'Ente, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3 – Iscrizione nel Registro.

1. L'iscrizione avviene su domanda degli interessati che si trovino nelle condizioni previste al comma 1 dell'art. 2.
2. La domanda, da presentare in bollo, deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di "condividere la propria vita in comune in condizione di coppia" , l'autocertificazione del legame di iscrizione nella stessa famiglia anagrafica e l'autocertificazione della coabitazione.
3. Al ricevimento della domanda l'ufficio rilascia, a norma di legge, comunicazione di avvio del procedimento che deve concludersi entro 30 giorni.
4. L'ufficio dispone immediatamente l'accertamento d'ufficio delle dichiarazioni presso l'Ufficio Anagrafe e richiede all'ufficio messi comunali la verifica della coabitazione.
5. La dichiarazione mendace contenuta nella domanda comporta l'esclusione della domanda stessa e la segnalazione prevista dal codice penale all'autorità competente ai sensi art 76 dpr 445/2000.
6. All'esito positivo degli accertamenti verrà comunicata agli interessati la conferma dell'iscrizione con lettera, preferibilmente trasmessa via PEC o email protocollata, che dovrà specificare:
 - a. Che l'iscrizione nel registro non comporta mutamento del proprio stato civile o altri effetti giuridicamente rilevanti;
 - b. che non sarà pertanto possibile rilasciare certificazione o attestazione di alcuna natura;
 - c. la specificazione dell'ambito e finalità dell'iscrizione al Registro come specificati dall'art 1 comma 2;
 - d. La previsione dell'art. 5 secondo comma.

7. La modulistica necessaria all'iscrizione è adottata con Determinazione del Dirigente di Settore

Art. 4: Cancellazione dal Registro.

1. La cancellazione dal registro avviene:

- a. su richiesta degli interessati;
- b. per scissione familiare anagrafica per trasferimento di abitazione sul territorio o cambiamento di residenza in altro comune di una delle parti;
- c. per morte di una delle parti;
- d. per tutti i casi di cancellazione prevista dal regolamento anagrafico come accertati presso l'ufficio competente;
- e. per mutamento dello stato libero di una delle parti.

2. Il Registro viene aggiornato trimestralmente. L'Ufficio provvede a cancellare d'ufficio, dopo accertamento presso gli uffici competenti, anche in assenza di dichiarazione, nei casi previsti dalle lettere b., c., d. ed e. del comma precedente.

Art. 5- Abrogazione a seguito di novellazione normativa statale.

1. Con l'entrata in vigore di normativa dello Stato che, nell'esercizio della propria competenza esclusiva, regoli la materia delle Unioni civili, il presente regolamento sarà da considerarsi abrogato.

2. Gli iscritti nel registro dovranno autonomamente provvedere a regolare le proprie posizioni sulla base della nuova legislazione.

Art. 6- Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo pretorio informatico della Deliberazione di adozione.